

**Linee d'indirizzo per l'accesso di animali d'affezione
in visita a degenti presso Strutture sanitarie e ospedaliere, pubbliche e private
accreditate, della regione Toscana**

Allegato A

Premessa

Il presente documento disciplina le modalità inerenti l'accesso degli animali d'affezione, ossia tutti gli animali tenuti o destinati a essere tenuti dall'uomo per compagnia e affezione, senza fini produttivi o alimentari, nelle Strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche e private accreditate della regione Toscana.

I soggetti animali d'affezione (cosiddetti pets secondo il diffuso termine inglese) interessati sono quelli che vivono nelle famiglie dei pazienti in degenza presso le Strutture sanitarie e ospedaliere.

Finalità

1. Assicurare la continuità della relazione empatico-affettiva tra i responsabili-referenti (a) degenti presso tali Strutture e i loro animali.
2. Generare dalla presenza degli animali un effetto motivazionale utile a superare le difficoltà in atto del degente (b).
3. Tutelare il benessere psico-fisico degli animali in visita, intesi come esseri senzienti (c) e portatori di un valore intrinseco.
4. Individuare procedure idonee a garantire la tutela della salute della comunità umana e dell'ambiente circostante, nel rispetto delle diverse sensibilità individuali.

Disposizioni generali

1. L'accesso di animali d'affezione nelle Strutture sopra specificate è consentito con le procedure indicate dalle Direzioni Sanitarie di Presidio, comunicate per opportuna conoscenza alla Direzione Generale della Regione Toscana competente in materia sanitaria.
2. L'accesso dei cani è limitato a soggetti identificati e iscritti all'Anagrafe Animali d'affezione.
3. Si ricorda che l'accesso dei cani guida per non vedenti è tutelato ai sensi della normativa vigente (d).

Regolamento interno di autorizzazione all'accesso degli animali

1. Le Direzioni Sanitarie di Presidio disciplinano l'accesso degli animali d'affezione con uno specifico Regolamento interno.
Nell'ambito delle Unità operative, ai fini delle autorizzazioni di accesso, si prevede di valutare anche la compatibilità dello stato di salute dei pazienti e quindi i benefici specifici derivanti dalla presenza dell'animale d'affezione.
2. Il Regolamento interno è trasmesso al competente Servizio veterinario territoriale e comunicato, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale della Regione Toscana competente in materia sanitaria.

Formazione del personale

1. Le Aziende sanitarie e ospedaliere sono invitate a organizzare eventi formativi presso le loro sedi, oppure a garantire la partecipazione dei propri dipendenti a corsi di formazione e aggiornamento presso altri enti accreditati.

La necessaria formazione del personale in materia di Sanità Pubblica Veterinaria spetta alle competenti strutture della locale Azienda Sanitaria.

In tal modo sarà possibile creare un pool multidisciplinare di operatori che, nel rispetto del benessere dell'animale e dei requisiti generali etologici e igienico-sanitari degli animali d'affezione coinvolti, siano in grado di condurre l'osservazione dei comportamenti espressi durante lo svolgimento delle visite e di intervenire prontamente in caso di criticità.

Particolare attenzione sarà rivolta alle condizioni di stress indotto negli animali, evidenziando le eventuali alterazioni organiche, funzionali o comportamentali che dovessero manifestarsi in relazione alle visite ai degenti.

2. Per il dettaglio delle materie oggetto di formazione si rimanda all'Allegato B.

Richiesta di accesso

1. Le norme di accesso in sicurezza degli animali d'affezione saranno definite in una specifica Informativa, che sarà inserita nella Carta dei servizi di ogni Struttura.
2. La richiesta di accesso è presentata all'Unità operativa dal referente, da un suo familiare o delegato qualora il referente sia il degente stesso, indicando la specie, razza, sesso, età nome e codice identificativo dell'animale.
3. Il richiedente deve presentare copia di una polizza di assicurazione per eventuali danni a terzi o cose.

Animali d'affezione: accoglienza nelle Strutture

1. Gli animali d'affezione sono ammessi previa autorizzazione del responsabile dell'Unità operativa interessata, che controlla attraverso il libretto veterinario la continuità nell'attenzione sanitaria da parte del referente, oltre all'iscrizione all'anagrafe dell'animale d'affezione.

In ciascuna Unità operativa è consentita la presenza di un animale per volta, avendo cura di pianificare gli orari delle visite con gli stessi in modo tale da non creare sovrapposizioni.

Durante le attività istituzionali con animali non è altresì consentito, nella stessa Unità operativa, la presenza di animali d'affezione in visita a degenti.

2. Il referente o delegato conduce l'animale con modalità e supporti adeguati a ogni specie nel rispetto del loro benessere (collari, pettorine, trasportini, ecc. guinzaglio di lunghezza adeguata, disponibilità di una museruola, ecc.), così come di quello delle persone circostanti.

Un incaricato mostrerà il percorso interessato all'accesso di animali da seguire e l'eventuale presenza di una saletta di uso comune dove svolgere la visita.

Il referente dell'animale evita qualsiasi disturbo alle attività cliniche, mantenendo il costante controllo dell'animale nel rispetto delle indicazioni del personale di reparto e delle norme igieniche, di gestione e sicurezza. Il mancato rispetto delle indicazioni e norme comporta l'allontanamento dell'animale stesso.

Comunicazione

1. Con cadenza annuale, la Direzione Sanitaria di Presidio comunica le procedure di accesso autorizzate, per opportuna conoscenza, alla Commissione regionale affari animali e alla Direzione Generale della Regione Toscana competente in materia Sanitaria.
2. La Direzione Sanitaria individua altresì un incaricato nel rapportarsi con la stessa Direzione Generale della Regione Toscana, così da facilitare e rendere permanente la comunicazione tra le Direzioni, evidenziando altresì l'impegno delle Aziende nell'attuazione delle Linee d'Indirizzo.

a. La dizione referente-responsabile supera il concetto di proprietà-possesso di un essere vivente e indica la duplice valenza: punto di riferimento per l'animale (per il termine responsabile, vedi L.R. 59/2009) e assunzione di responsabilità dell'umano nei confronti del soggetto non umano. Per brevità, si userà nel testo il solo termine referente.

b. Vedasi Linee Guida Nazionali per gli interventi assistiti con gli animali.

c. Così come indicato dall'Art. 13 del Trattato di Lisbona (2009).

d. Vedasi Legge n. 60/1974, Legge n. 376/1988 e L.R. n. 59/2009.

Allegato B

Indicazioni per la formazione del personale sanitario e ospedaliero

I corsi di aggiornamento delle conoscenze e capacità acquisite (re-training) saranno svolti con cadenza almeno biennale.

I corsi non dovranno avere costi per il Sistema Sanitario Toscano e si svolgeranno utilizzando le competenze veterinarie presenti nelle Aziende USL regionali.

Gli argomenti base degli eventi formativi e dei relativi aggiornamenti sono elencati a seguire e suscettibili di essere integrati e ampliati:

- la normativa sulla tutela dei cosiddetti animali d'affezione;
- la diffusione ospedaliera delle patologie trasmissibili tra animale ed essere umano (zoonosi);
- animali in corsia: aspetti psicologici;
- animali in corsia: aspetti comportamentali dei cani, dei gatti e di eventuali altri animali ritenuti d'affezione;
- indicazioni pratiche per lo studio e l'interpretazione del loro comportamento e della comunicazione inter-specifica;
- elementi di salute olistica degli animali e comunicazione non verbale;
- presentazione e studio del documento aziendale (a scopo di eventuale revisione nei corsi di re-training);
- lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici, con produzione di un rapporto finale da discutere con la supervisione di un esperto nella materia;
- svolgimento da parte di tutti i partecipanti di attività tecnico-pratiche;
- confronto tra corsisti ed esperto/i.